

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Alfonso Migliore

IL PRESIDENTE  
(Marco Degli Esposti)



# COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>18</u> del Reg.	Oggetto: Modifiche al "Regolamento per le migliori stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 18/06/2009 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale nn.74 del 29/09/2009 e 15 del 28/05/2010 e n. 26 del 14/05/2014
Data <u>30.03.2015</u>	

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 7 APR. 2015 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

7 APR. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Segreteria Generale - Organi Istituzionali  
Segreteria Generale - Organi Istituzionali  
(Angela Stradoni)

IL MESSO COMUNALE

L'anno duemilaquindici, il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 15,00 presso la sala dell'Oratorio di Via dei Gladioli- Santa Marinella -

Alla PRIMA convocazione in sessione STRordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO PRESENTE

### LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MARCOZZI ALESSIO	P		11) FRONTI MASSIMILIANO	---	A
2) BEFANI PATRIZIA	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) MAGGI MARCO	P		13) BIANCHI ANDREA	P	
4) TOPPI STEFANO	P		14) ROCCHI PAOLA	P	
5) VERGATI DARIO	P		15) VINCENZI PIERO	P	
6) CALVO MASSIMILIANO	P		16) FRATTURATO EUGENIO	---	A
7) DEGLI ESPOSTI MARCO	P				
8) GASPARRI DAMIANO	P				
9) MINGHELLA EMANUELE	P				
10) PASSERINI ANDREA	---	A			

Santa Marinella, li \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: Passerini, Fronti e Fratturato;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  
Presiede il Signor Degli Esposti Marco nella sua qualità di Presidente del Consiglio  
Partecipa il Segretario Generale dott. Alfonso Migliore  
La seduta è PUBBLICA

E' USCITO DALL'AULA IL CONSIGLIERE VERGATI= 13 PRESENTI

Il Delegato alla Costa e Demanio Marittimo Dott. Damiano Gasparri sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione per l'approvazione.

Oggetto: **Modifiche al "Regolamento per le migliorie stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 18/06/2009 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale nn.74 del 29/09/2009 e 15 del 28/05/2010 e n. 26 del 14/05/2014.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- In data 24 luglio 2007, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65, veniva adottato il Nuovo Piano di Utilizzo dell'Arenile;
- Nelle more dell'approvazione definitiva del Piano, secondo la procedura prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1161 del 30 luglio 2001, questa Amministrazione adottava due varianti al Piano stesso con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del 10 giugno 2008 e n. 40 del 18 giugno 2009;
- in data 18/06/2009 il Consiglio Comunale con delibera n.40 approvava il Regolamento per le Migliorie Stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo con contestuale abrogazione dell'art.3 del TITOLO III delle Norme Tecniche di Attuazione - Migliorie Stagionali;
- il Regolamento di cui al punto precedente veniva successivamente modificato con delibere di consiglio Comunale n.74 del 29/09/2009, n.15 del 28/05/2010 e n. 26 del 14/05/2014.

**Considerato che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.65/2007 veniva adottato il P.U.A. e che l'allegato studio socio-economico del territorio redatto nell'anno 2006, avendo superato i cinque anni dalla stesura va aggiornato, così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.1161/2001, allegato 3, punto 1) e D.G.R n.543/2011;
- in data 13/06/2012 è stato adottato un nuovo P.U.A., con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 la cui procedura non è stata ancora perfezionata, non essendo stata ancora deliberata la proposta definitiva con le controdeduzioni e convocata l'apposita Conferenza dei Servizi finalizzata all'adozione del Piano stesso;
- è intenzione dell'Amministrazione revisionare il P.U.A. da approvare redigendo un nuovo studio socio-economico meglio rispondente alla attuale realtà del territorio;

**Ritenuto** di dover apportare alcune modifiche al regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 14/05/2014 al fine di semplificare le procedure per il rilascio di autorizzazioni all'utilizzo di aree demaniali marittime seppure limitatamente alla stagione estiva 2015 ed in attesa che venga concluso l'iter burocratico di approvazione del Piano di utilizzazione degli arenili da parte del comune, prima, e della Regione, dopo.

**Visto** il Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n. 11 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari";

**Visto** l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 in ordine alla regolarità tecnica;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267

A) in ordine alla regolarità tecnica:

PARERE

Santa Marinella, li 16/3/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

B) in ordine alla regolarità contabile:

PARERE \_\_\_\_\_

Santa Marinella, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE ESCE DALL'AULA IL CONSIGLIERE BIANCHI= 12 PRESENTI

Uditi gli allegati interventi e dichiarazioni di voto;

Con voti FAVOREVOLI 12, ALLA UNANIMITA', ESPRESSI PALESEMENTE PER ALZATA DI MANO  
12 PRESENTI E VOTANTI, ASSENTI 5 ( Passerini, Fronti, Fratturato, Vergati e Bianchi).

### DELIBERA

- 1) Di approvare - l'allegato "Regolamento per le migliorie stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo per la stagione estiva 2015" che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di dare atto che la presente delibera sostituisce integralmente la delibera di consiglio comunale n. 26 del 14 maggio 2014 e che devono intendersi abrogate tutte le norme e direttive comunali, precedentemente adottate, qualora risultassero in contrasto il presente atto.
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Settore VIII " Controllo gestione risorse umane, Demanio Marittimo, Farmacia Comunale" di inviare la presente deliberazione alla Regione Lazio - Direzione Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive.


### IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente,


- Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i conseguenziali provvedimenti;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000;
- Con voti favorevoli 12, espressi palesemente per alzata di mano, 12 presenti e votanti, assenti 5 (Passerini, Fronti, Fratturato, Vergati e Bianchi);

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Allegato A



**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
Provincia di Roma

# **REGOLAMENTO**

**PER LE MIGLIORIE STAGIONALI  
SUL PUBBLICO DEMANIO  
MARITTIMO**



# COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

## Art. 1

### OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto ai sensi del Regolamento Regionale del 15 luglio 2009 n.11 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari” disciplina le “Migliorie Stagionali” ricadenti sul Pubblico Demanio Marittimo ovverosia tutti quei provvedimenti autorizzativi temporanei destinati a migliorare la fruibilità degli arenili nel periodo a decorrere dal 1 Maggio 2015 al 30 Settembre 2015, ad eccezione dei pubblici esercizi dotati di apposito titolo commerciale che potranno usufruire delle migliorie dal 1 Aprile 2015 al giorno 30 Novembre 2015. Il regolamento consentirà ai titolari di concessione demaniale a scopo pubblico, nonché agli aventi diritto, di ottimizzare lo stato della concessione demaniale avente finalità turistico ricreativa per l’anno 2015.

## Art. 2

### INSTALLAZIONE OPERE PRECARIE E MIGLIORIE ATTREZZATURE IDONEE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALLA MIGLIORE FRUIBILITA’ DEGLI ARENILI

**I titolari di concessioni demaniali a scopo pubblico, limitatamente all’area in concessione potranno posizionare, previa autorizzazione e nel rispetto della normativa urbanistica, le seguenti migliorie stagionali purché semplicemente poggiate al suolo o fissate con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione:**

- a) Strutture prefabbricate, aperte perimetralmente su almeno il 50 (cinquanta) per cento della superficie, facilmente smontabili e di facile rimozione, per la vendita e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti normative in materia di commercio e fatti salvi i requisiti igienico sanitari;
- b) zone d’ombra;
- c) distributori automatici di gelati, snack, acqua, bibite ecc.;
- d) piscine prefabbricate;
- e) giochi per bambini;
- f) aree sportive di vario genere con annesse attrezzature tecniche (es: campi da beach volley, rastrelliere per il surf e windsurf, attrezzature tecniche e sportive, aree attrezzate per ginnastica ecc...)
- g) fioriere ed altre attrezzature ritenute idonee all’abbellimento dell’arenile;
- h) camminamenti pedonali sull’arenile;
- i) pedane in legno sull’arenile;
- j) corridoi di lancio/atterraggio in funzione degli specchi acquei in concessione;
- k) maxi ombrelloni;
- l) tende alla viareggina;

**II. I titolari di concessione demaniale a scopo pubblico, privi di arenile in concessione,** limitatamente all'area limitrofa alla stessa e comunque compresa entro una distanza tale da non inficiare la fruizione degli arenili liberi, possono posizionare, previa autorizzazione, le seguenti migliorie stagionali, purché semplicemente poggiate al suolo o fissate con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione:

- a) zone d'ombra e/o piccole strutture in legno aperte perimetralmente su almeno il 50 (cinquanta) per cento della superficie;
- b) giochi per bambini;
- c) distributori automatici di gelati, snack, acqua, bibite ecc.;
- d) area scoperta per raccolta attrezzature balneari da noleggio;
- e) camminamenti pedonali e/o pedane in legno per la migliore fruibilità dell'arenile da parte di persone diversamente abili.

Le migliorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente capo non dovranno superare complessivamente il 100 (cento) per cento della superficie a terra già concessa con regolare concessione demaniale e, qualora quest'ultima fosse inferiore a 25 (venticinque) metri quadrati potranno comunque essere autorizzate migliorie stagionali per una superficie di 25 (venticinque) metri quadrati.

Per le opere di cui alla lettera e) del presente capo sarà cura dell'ufficio demanio verificare la fattibilità di ciascuna richiesta.

E' consentita, altresì, l'installazione ulteriore di bagni chimici e locali di primo soccorso nei limiti di cui all'articolo 5 della regolamento regionale 11/2009 e nel rispetto delle vigenti normative in materia, purché non siano già previsti all'intero delle opere in concessione.

**III. I titolari di concessione demaniale a scopo pubblico, limitatamente all'area in concessione o limitrofa alla stessa,** potranno posizionare, previa autorizzazione, le seguenti migliorie stagionali:

- a) passerelle in legno su specchi acquei ed arenili rocciosi o pedane in legno galleggianti da utilizzarsi esclusivamente come camminamento pedonale e non come opere di attracco.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare, a suo insindacabile giudizio, istanze simili presentate da Enti Pubblici, Associazioni non lucrative di utilità sociale, nonché soggetti singoli o familiari che abbiano problemi di deambulazione per il posizione delle medesime migliorie su aree non in concessione.

Le migliorie previste dalla lettera a) del capo III potranno avere una superficie massima fino a mq 20. Solo nel caso in cui le stesse migliorie fossero necessarie al superamento di scogliere esistenti e consentissero, quindi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la balneazione a persone diversamente abili, l'Amministrazione comunale valuterà, caso per caso, la possibilità di concedere superfici maggiori.

### **Art. 3**

#### **PULIZIA DEGLI ARENILI LIBERI E SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI LE CONVENZIONI**

Le associazioni di categoria e i comuni possono stipulare convenzioni finalizzate alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge libere adiacenti, anche con l'uso di mezzi

meccanici. Tale convenzione è applicata alla tipologia di concessionari meglio specificati dal Regolamento Regionale n. 11\2009 ove ne facessero espressa richiesta.

L'esercizio di ristorazione e/o punto ristoro ubicato nell'area in concessione, retrostante o limitrofa all'arenile non in concessione e comunque entro i 30 mt dalla linea demaniale, potrà avvalersi di una adeguata convenzione da trasmettere mediante apposita comunicazione al Servizio Demanio Marittimo, con il fine di garantire la pulizia dell'area e garantire la sicurezza in mare attraverso la fornitura del servizio di assistenza bagnanti.

Il singolo punto di ristoro e/o esercizio di ristorazione potrà effettuare, previa comunicazione, il servizio di noleggio delle attrezzature balneari, ai sensi di quanto indicato per le tipologie di concessioni demaniali specificate dal Regolamento Regionale n. 11\2009. Lo stesso potrà, su richiesta dell'utenza, ubicare le attrezzature da noleggio, sul medesimo arenile libero. Non è consentito ubicare le attrezzature balneari su parti di arenile libero se non vi sia la espressa richiesta dell'utenza. Le dimensioni del fronte mare, indicate espressamente nella convenzione, saranno descritte negli elaborati grafici allegati alla stessa. In ogni caso non si dovrà sovrapporre la lunghezza del fronte mare con il fronte mare delle concessioni ivi esistenti.

#### **Art. 4**

### **PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELL'AREA DEMANIALE IN CONCESSIONE**

È consentita la pubblicità all'interno dell'area demaniale in concessione secondo le normative vigenti in materia.

#### **Art. 5**

### **LOCALI DI PRIMO SOCCORSO**

E' consentito posizionare locali di primo soccorso nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto espressamente disposto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare redatta dalla Direzione Marittima della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

#### **Art. 6**

### **CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO**

I titolari di concessione demaniale per specchio acqueo, le imprese, individuali e non, iscritte alla Camera di Commercio che siano regolarmente autorizzate dalla Capitaneria di Porto ad effettuare l'attività di noleggio e locazione natanti da diporto, nonché la Associazioni Nautiche riconosciute dal C.O.N.I autorizzate dalla Capitaneria di Porto, potranno installare dei corridoi di lancio/atterraggio, così come previsto dalle Ordinanze Balneari emanate dagli Enti preposti.

#### **Art. 7**

### **SPECCHI ACQUEI PER ATTIVITA' DI NOLEGGIO NATANTI E SCUOLA SURF, S.U.P. O SIMILARI**

I titolari di concessioni demaniali a scopo pubblico, privi di uno specchio acqueo in concessione, potranno effettuare, in occasioni di manifestazioni sportive o turistiche previamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto e, qualora previsto, da altri enti e/o uffici comunali, su di una superficie massima di specchio acqueo pari a 120,00 (centoventi) mq., attività di noleggio di natanti a remi di tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri. Lo specchio acqueo utilizzato a tal fine dovrà essere posizionato frontalmente alla concessione demaniale del richiedente, in luogo ed a distanza tale dalla battigia da non arrecare danno e disturbo alcuno ai bagnanti ed, inoltre, dovrà essere segnalato e delimitato da biconici di colore bianco, giallo o arancione collegati da sagola galleggiante tarozzata.

**Art. 8**  
**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**  
**PRESCRIZIONI GENERALI**

Le istanze, ai fini del rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi, dovranno essere così predisposte:

- a. Domanda corredata da una marca da bollo da 16,00 euro e dall' attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria per un importo pari ad € 35,00 da effettuarsi sul C.C.P. 21469762 intestato a: "Comune di Santa Marinella – Servizio Demanio Marittimo" , indicando nella causale la seguente dicitura: "Pagamento diritti di istruttoria – Migliorie stagionali";
- b. Elaborati grafici e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato in triplice copia completi di piante, sezioni e prospetti relativi allo stato ante e post operam oltre alle tabelle riassuntive delle superfici occupate e da occupare, nonché il preciso utilizzo dei manufatti precari da installare. Nelle relazioni tecniche, redatte da tecnico abilitato, dovrà essere asseverata la conformità delle opere a quanto previsto dal presente Regolamento;
- c. Qualora l'istanza si riferisca a migliorie stagionali già autorizzate negli anni precedenti e per le quali risulti, agli atti dell'Ufficio demanio, già depositata la documentazione tecnica di cui al punto b), l'istante potrà essere esentato dal ripresentarla, allegando, alla domanda di cui al punto a), apposita dichiarazione al riguardo ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000.
- d. Pagamento di un canone determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo n. 400 del 04/10/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494 del 04/12/1993 e modificato dall'art. 1, comma 251, della Legge n. 296 del 27/12/2006.
- e. Sottoscrizione, da parte dell'istante, di polizza fideiussoria a garanzia della rimozione entro il 30 novembre 2015 del manufatto e/o delle opere in genere, la cui escussione dovrà avvenire su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, ovvero versamento di un deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale. L'importo della polizza o del deposito dovrà essere pari al valore del manufatto e/o delle opere in genere così come determinato con apposita perizia tecnica asseverata da parte di un tecnico incaricato dal richiedente.
- f. Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni che possano derivare a persone e/o cose dalla presenza della struttura.

Qualora la richiesta di autorizzazione fosse riferita a migliorie stagionali già autorizzate negli anni precedenti e per le quali risulti, agli atti del Servizio Demanio Marittimo, già depositata la documentazione tecnica di cui al punto b., il concessionario potrà essere esentato dal ripresentarla, allegando, alla richiesta di cui al punto a) apposita dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate previa acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri enti e/o uffici comunali.

Al termine della stagione sarà cura del concessionario fornire apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, corredata da fotografie, che attestino il ripristino dello stato dei luoghi e lo smontaggio delle migliorie stagionali.

**Art. 9**  
**ULTERIORI PRESCRIZIONI**

Tutte le migliorie stagionali di cui all'art. 2 del presente provvedimento dovranno essere vincolati alle seguenti ed ulteriori condizioni:

- quanto realizzato dal concessionario dovrà avere ben chiara la natura della temporaneità e per quanto concerne l'installazione di manufatti questi dovranno essere semplicemente appoggiati sul suolo;

- tutte le “Migliorie Stagionali” dovranno essere rimosse al massimo entro e non oltre il 30 novembre 2015, salvo quanto diversamente prescritto dalle autorizzazioni comunali e sovra comunali eventualmente acquisite;
- ove necessaria dovrà essere acquisita, o essere già in possesso del richiedente, l’apposita documentazione commerciale;
- nel caso in cui la miglioria fosse necessaria all’abbattimento della barriere architettoniche dovrà essere posizionata, a cura del concessionario interessato, adeguata cartellonistica indicante la fruibilità da parte di persone diversamente abili;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Regionale n.11\2009, in materia di concessioni demaniali marittime e quanto richiesto dalla ASL RMF per quanto attiene al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

**Art. 10**  
**DISPOSIZIONE FINALE**

Il concessionario non potrà esimersi dall’osservare sotto la propria responsabilità le leggi e i regolamenti vigenti in materia, anche se non citati nel presente atto e nello specifico provvedimento autorizzativo, e dal munirsi di tutte le altre autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc., qualora occorrenti, di competenza di altri Uffici, Enti e/o Amministrazioni Pubbliche.

**Art. 11**  
**RINVII**

Per gli aspetti non disciplinati dalla presente normativa si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alla vigente legislazione nazionale e regionale ed alle specifiche deliberazioni comunali in materia. Per gli aspetti concernenti le procedure amministrative, si farà esplicito riferimento alle disposizioni relative alla legge 07/08/19902 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 12**  
**SANZIONI**

L’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta l’applicazione del regime sanzionatorio contenuto nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e nelle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia nonché nel Codice della Navigazione.

## INTERVENTI PUNTO 8 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.3.2015 REGOLAMENTO MIGLIORIE STAGIONALI SU DEMANIO.

**ASCOLTATO** il dibattito che ne è scaturito e che di seguito si riporta in sintesi.

Prima dell'inizio della discussione del punto in oggetto esce dall'aula il Consigliere Dario Vergati (13 Presenti).

Il **Presidente del Consiglio** cede la parola al **Consigliere Damiano Gasparri** che dà lettura dei punti salienti del provvedimento odierno, illustrando al Consiglio i motivi della deliberazione che, in buona sostanza, apporta alcune correzioni al regolamento vigente, approvato con delibera consiliare n. 26 del 14.5.2014. Ricorda che trattasi di un atto assunto sulla scorta di alcune osservazioni poste dalla Regione Lazio sul regolamento attualmente vigente.

Interviene il **Consigliere Paola Rocchi** la quale esprime dichiarazione di voto favorevole.

Interviene il **Consigliere Bianchi** sulla interpretazione, a suo avviso, non chiara dell'articolo 3, comma 2, del regolamento. A suo avviso, sarebbe necessario emendare tale disposizione per fugare qualsiasi dubbio interpretativo.

Dopo una breve discussione in ordine al quesito sollevato dal Consigliere Andrea Bianchi, interviene il **Sindaco** rassicurando i Consiglieri che qualora, col supporto dell'Ufficio competente in materia, si renderà effettivamente necessario un chiarimento della disposizione richiamata, si procederà a rettificare in un prossimo consiglio comunale.

Interviene, infine, il Consigliere **Paola Rocchi** che, rivolgendosi al Consigliere delegato Gasparri, esprime una riflessione finale in ordine alla sua eventuale incompatibilità.

Replica prontamente il **Consigliere Gasparri** ribadendo l'insussistenza di situazioni di incompatibilità che lo vedrebbero coinvolto.

**Al momento della votazione esce il Consigliere Andrea Bianchi = 12 presenti.**

Successivamente, il **Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

<b>Presenti</b>	<b>12</b>
<b>Assenti</b>	<b>5 (Passerini, Fronti, Fratturato, Vergati e Bianchi)</b>
<b>Votanti</b>	<b>12</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>12</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>

Per effetto della votazione sopra riportata

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

**Di approvare** le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Successivamente**, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

<b>Presenti</b>	<b>12</b>
<b>Assenti</b>	<b>5 (Passerini,Fronti, Fratturato,Vergati e Bianchi)</b>
<b>Votanti</b>	<b>12</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>12</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>

### DELIBERA

**Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.